

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

TITOLO I - Norme generali	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Altre fonti di finanziamento	2
Articolo 3 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca	2
Articolo 4 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	2
Articolo 5 - Modalità di affidamento degli incarichi	3
TITOLO II - Procedure di selezione	3
Articolo 6 - Attivazione della procedura	3
Articolo 7 - Bando di selezione.....	3
Articolo 8 - Requisiti per la partecipazione	4
Articolo 9 - Divieto di partecipazione alle procedure	4
Articolo 10 - Composizione della Commissione di selezione	5
Articolo 11 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni	5
Articolo 12 - Modalità di svolgimento delle selezioni	5
TITOLO III – Procedure di conferimento diretto	7
Articolo 13 - Proposta	7
Articolo 14 - Avviso.....	7
Articolo 15 - Conferimento dell'incarico	8
TITOLO IV - Disciplina del rapporto di lavoro	8
Articolo 16 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata	8
Articolo 17 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.....	8
Articolo 18 - Proroga degli incarichi	8
Articolo 19 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro	9
Articolo 20 - Incompatibilità e ulteriori incarichi	9
Articolo 21 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....	10
Articolo 22 - Disposizioni finali	10

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La Scuola IMT Altissimi Studi Lucca può conferire, "incarichi di ricerca" ai sensi dell'articolo 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor e finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22-ter della Legge 30.12.2010, n. 240, disciplina le modalità di selezione, le modalità di svolgimento dell'incarico e il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di ricerca della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea delle ricercatrici e dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione delle ricercatrici e dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE), nonché al "Codice di comportamento" (<http://imt.lu/codicecomportamento>) e al "Code of Conducts and Ethics" (<http://imt.lu/codeofconduct>) della Scuola e di quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Articolo 2 - Altre fonti di finanziamento

1. Gli oneri derivanti dall'attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento possono anche essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni.
2. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
3. Qualora la posizione sia finanziata nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Unione Europea o da altre istituzioni straniere internazionali o sovranazionali, nonché nell'ambito di progetti di ricerca nazionali e qualora i singoli progetti lo prevedano, è possibile derogare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 ter della l. 240/2010, alle disposizioni del presente Regolamento con riferimento alle modalità di reclutamento, ai requisiti richiesti alle candidate e ai candidati, al compenso, alla durata del contratto e al rinnovo.

Articolo 3 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca

1. Ciascun incarico di ricerca ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento con lo stesso soggetto, anche con Atenei diversi, non può superare i tre anni anche non continuativi.
3. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente nei casi previsti dalla legge.
4. Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Articolo 4 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Per gli incarichi di cui al presente Regolamento è corrisposto un trattamento economico determinato sulla base di un importo minimo annuo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a €

22.500,00, soggetto ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria, in misura pari all'indice ISTAT.

Articolo 5 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo quanto disciplinato dal successivo TITOLO II.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, si possono prevedere procedure di conferimento diretto, secondo quanto disciplinato dal successivo TITOLO III.
3. Il conferimento degli incarichi può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dalla Scuola con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo della ricercatrice o del ricercatore.

TITOLO II - Procedure di selezione

Articolo 6 - Attivazione della procedura

1. Le procedure di selezione sono avviate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, di norma, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. La o il Responsabile della Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza, su proposta del Referente Scientifico, presenta la richiesta di attivazione della procedura nei limiti della disponibilità di budget assegnato all'Area di riferimento.
3. La proposta deve contenere:
 - a) le attività oggetto dell'incarico;
 - b) il numero dei posti da ricoprire;
 - c) il gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) le specifiche funzioni che l'incaricato dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;
 - e) i requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese, il numero massimo di pubblicazioni che la candidata o il candidato possono allegare al fine della valutazione;
 - f) i criteri di valutazione;
 - g) il corrispettivo contrattuale, nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 4, copertura finanziaria e fonte di finanziamento.

Articolo 7 - Bando di selezione

1. La Rettore o Rettore, con proprio decreto, indice l'avvio della procedura pubblica di selezione assicurando la pubblicità degli atti, nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Il bando è redatto in italiano e, in versione sintetica, in inglese. La versione italiana è pubblicata all'Albo on line e nella sezione apposita del sito della Scuola IMT, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge.
3. Il bando di selezione deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) le attività oggetto dell'incarico;
 - c) il gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) l'Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza;
 - e) le modalità di selezione;
 - f) i requisiti per la partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione ed eventualmente i relativi punteggi;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni che ciascuna candidata o candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - i) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Articolo 8 - Requisiti per la partecipazione

1. Possono partecipare alle selezioni giovani studiosi/i che siano in possesso, alla data di scadenza della presentazione delle domande, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Articolo 9 - Divieto di partecipazione alle procedure

1. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del corpo docente della Scuola, con la Direttrice o il Direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola;
 - b) personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università italiane o degli enti di cui all'art. 22 comma 1 della l. 240/2010 e coloro che abbiano fruito dei contratti di cui all'art. 24 della l. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ancorché cessati dal servizio; coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, l'Amministratore delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto bandito;
 - d) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Articolo 10 - Composizione della Commissione di selezione

1. La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, pari o superiore a quello oggetto della selezione, che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Settore Concorsuale o settori affini.
2. La Commissione di selezione è nominata dalla Rettrice o Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande su proposta del Referente Scientifico.
3. La proposta deve contenere i nominativi dei componenti effettivi della commissione e due nominativi dei componenti supplenti. La proposta deve garantire, salvo adeguata motivazione, l'equilibrio di genere.
4. I membri della Commissione, ove previsto, non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dall'amministrazione.
5. Per i membri della Commissione provenienti da Università, enti di ricerca o enti stranieri, o da enti nazionali diversi dalle Università la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella richiesta.
6. Non possono far parte della Commissione la Rettrice o il Rettore della Scuola, i membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola e coloro che ricoprono altre cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.
7. Non sono previsti compensi per la Commissione di selezione.

Articolo 11 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni

1. La Commissione, nella prima seduta, individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e una Segretaria o un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro quattro mesi dal Decreto di nomina. La Rettrice o il Rettore può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, la Rettrice o il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.
4. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono approvati con Decreto della Rettrice o del Rettore, che si limita a verificarne e attestarne la validità, entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.
5. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web della Scuola, nelle sezioni dedicate, e all'Albo on line.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le candidate e i candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

2. Ciascun membro della Commissione, prima di accettare l'incarico e in ogni caso, al più tardi, prima di iniziare i lavori, rilascia un'apposita dichiarazione, sottoscritta, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico ai sensi di legge. Dopo aver preso visione della lista delle candidature, ciascun membro della Commissione rilascia altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con ciascuna candidata o ciascun candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di qualunque altra circostanza che sostanzi un conflitto di interesse anche potenziale, come definito dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dal Codice di comportamento della Scuola.
3. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa delle candidate e dei candidati ed è volta a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
4. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutte le candidate e i candidati ammessi.
5. Le candidate e i candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) attinenza e rilevanza del profilo e delle pubblicazioni in relazione alle attività oggetto della selezione;
 - b) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della selezione.
6. Nella prima seduta la Commissione predetermina i criteri e le modalità per la valutazione delle candidate e dei candidati qualora questi non siano già definiti nel bando.
7. I criteri adottati sono pubblicati sul sito della Scuola.
8. La Commissione procede alla valutazione comparativa delle candidate e dei candidati esprimendo un motivato giudizio analitico, sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
9. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento del colloquio, a seguito della valutazione comparativa di cui al comma precedente, la Commissione ammette alla fase del colloquio le candidate e i candidati i cui profili risultino in linea con quanto definito nel bando di selezione. L'elenco delle candidate e dei candidati ammessi al colloquio, la modalità, la data e l'orario di svolgimento sono pubblicati nel sito della Scuola. La Commissione può valutare se permettere la partecipazione al colloquio in modalità telematica.
10. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua la candidata vincitrice o il candidato vincitore. La Commissione formula altresì una graduatoria di merito.
11. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza della vincitrice o del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 12.

12. Entro 12 mesi dall'approvazione degli atti è possibile il conferimento di ulteriori incarichi a candidate e candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
13. Sono fatti salvi il rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni e la compatibilità con le risorse finanziarie a copertura del contratto.

TITOLO III – Procedure di conferimento diretto

Articolo 13 - Proposta

1. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile prevedere procedure di conferimento diretto a candidate o candidati con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso.
2. La proposta dovrà pervenire alla Rettrice o al Rettore da parte del Responsabile della ASM, su proposta del Referente Scientifico, con l'indicazione di:
 - a) il numero dei posti;
 - b) le attività oggetto dell'incarico;
 - c) il gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) l'Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza;
 - e) il trattamento economico e la relativa copertura finanziaria, comunque nei limiti delle disponibilità di budget assegnato alle Aree.

Articolo 14 - Avviso

1. La Scuola pubblica sul proprio sito internet e all'Albo on line, specifico avviso ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse.
2. L'Avviso deve contenere:
 - a) il numero dei posti;
 - b) le attività oggetto dell'incarico;
 - c) il gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - d) l'Area Scientifica Multidisciplinare di afferenza;
 - e) i requisiti per la partecipazione;
 - f) i documenti da allegare alla domanda;
 - g) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

Articolo 15 - Conferimento dell'incarico

1. La o il Referente Scientifico del progetto di ricerca, propone l'affidamento dell'incarico al Rettore indicando oltre al nominativo della candidata o del candidato individuato, le motivazioni della scelta.
2. Degli esiti della procedura è dato avviso sul sito internet della Scuola e all'Albo on line.

TITOLO IV - Disciplina del rapporto di lavoro**Articolo 16 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata**

1. Nell'incarico sottoscritto dalla Rettrice o il Rettore e il soggetto individuato dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso;
 - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico della Scuola.

Articolo 17 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I titolari degli incarichi di cui al presente regolamento svolgono attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione articolando la prestazione lavorativa di concerto con il tutor e il Referente Scientifico (qualora diverso).

Articolo 18 - Proroga degli incarichi

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 3, la proposta motivata di proroga dovrà pervenire alla Rettrice o al Rettore da parte del Responsabile della ASM, su proposta del Referente Scientifico, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria e comunque nei limiti delle disponibilità di budget assegnato alle Aree.
2. La proroga è disposta con decreto della Rettrice o Rettore e sottoscritta dal soggetto titolare dell'incarico.

Articolo 19 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di affidamento.

Articolo 20 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi sono incompatibili con:
 - la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. I contratti e incarichi di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della legge 240/2010, non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
3. La durata complessiva dei rapporti di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, la o il titolare dell'incarico non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività della Scuola IMT.
5. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 21 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai soggetti titolari dell'incarico spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4 del presente regolamento, assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
3. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie tratt